

Causa C-357/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 maggio 2019

Giudice del rinvio:

Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania)

Data della decisione di rinvio:

6 maggio 2019

Ricorrenti:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

PM e altri

Resistenti:

QN e altri

Autoritatea Națională pentru Turism

Agenția Națională de Administrare Fiscală

SC Euro Box Promotion SRL

Oggetto del procedimento principale

Ricorso straordinario di annullamento avverso la decisione pronunciata il 5 giugno 2018 da un collegio giudicante dell'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania; in prosieguo: l'«ICCJ») formato da 5 magistrati.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Si chiede, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, nonché dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viene altresì richiesto che il presente rinvio pregiudiziale venga sottoposto a procedimento accelerato.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, l'articolo 325, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione elaborata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, nonché il principio della certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), che si pronuncia sulla legittimità della composizione di collegi giudicanti, creando in tal modo le premesse per l'accoglimento di ricorsi straordinari avverso le sentenze definitive pronunciate durante un determinato periodo di tempo.
- 2) Se l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta alla constatazione, vincolante in diritto interno, da parte di un organo esterno al potere giudiziario, della mancanza di indipendenza e imparzialità di un collegio giudicante di cui fa parte un giudice avente funzioni direttive, il quale non è stato nominato in modo aleatorio, bensì in base a una regola trasparente, conosciuta e incontestata dalle parti, applicabile a tutte le cause trattate dal predetto collegio.
- 3) Se il primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, pronunciata in una causa relativa ad un conflitto costituzionale, vincolante ai sensi del diritto nazionale.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte fatte valere

TUE, articolo 19, paragrafo 1

TFUE, articolo 325, paragrafo 1

Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (in prosieguo: la «convenzione PIF»), articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché articolo 2, paragrafo 1

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), articolo 47, paragrafo 2

Decisione 2007/436/CE, Euratom, del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

Sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105; sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C-42/17, EU:C:2017:936; sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C-612/15, EU:C:2018:392; sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone, C-574/15, EU:C:2018:295; sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a., C-105/14, EU:C:2015:555; sentenza del 20 marzo 2018, Di Puma, C-596/16 e C-597/16, EU:C:2018:192; sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117; sentenza del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587; sentenza del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126; sentenza del 30 settembre 2001, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513; sentenza del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067; sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49; sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363

Disposizioni nazionali invocate

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (Legge n. 135/2010 recante il codice di procedura penale), modificata dalla Legge nr. 255/2013 (legge n. 255/2013) e dall'Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 18/2016 (decreto legge n. 18/2016). L'articolo 426, paragrafo 1, lettera d), prevede la possibilità di presentare un ricorso di annullamento avverso le sentenze penali definitive nel caso in cui la composizione del giudice d'appello non sia conforme alla legge. L'articolo 432, paragrafo 1, stabilisce gli effetti dell'accoglimento di tale ricorso, prevedendo che la decisione impugnata è annullata e il ricorso è riesaminato.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a ÎCCJ (regolamento sull'organizzazione e il funzionamento amministrativo dell'ICCJ), adottato dal consiglio direttivo dell'ICCJ, sulla base della legge n. 304/2004, ripubblicata, come modificata dalla decisione n. 3/2014 dell'ICCJ (in prosieguo: il «regolamento sull'organizzazione e il funzionamento amministrativo»).

L'articolo 28 stabilisce che, nell'ambito dell'ICCJ, operano collegi di 5 giudici con competenza giurisdizionale stabilita dalla legge, e che tali collegi sono presieduti, a seconda dei casi, dal presidente, dai vicepresidenti, dal presidente della Sezione penale o dal decano.

L'articolo 29, paragrafo 1, prevede la procedura per formare i collegi giudicanti di 5 giudici in materia penale. Così, il presidente o, in sua assenza, uno dei vicepresidenti della ICCJ nomina ogni anno, mediante sorteggio, in pubblica udienza, 4 o, a seconda dei casi, 5 giudici della Sezione penale dell'ICCJ per ciascun collegio.

La sentenza n. 685 del 7 novembre 2018 della Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale rumena) ha constatato l'esistenza di un conflitto giuridico di natura costituzionale tra il Parlamento, da un lato, e l'ICCJ, dall'altro, dovuto al fatto che solo 4 dei 5 membri del collegio di 5 giudici sono stati nominati mediante sorteggio, contrariamente alle disposizioni di cui all'articolo 32 della Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (legge n. 304/2004 sull'ordinamento giudiziario). Per quanto riguarda gli effetti di tale constatazione, la Corte costituzionale ha rilevato che la suddetta sentenza si applica anche alle cause definite, nei limiti in cui non sono ancora scaduti, per le parti, i termini per esperire i mezzi di impugnazione straordinari.

La Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2004 recante lo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri), ripubblicata, prevede, all'articolo 99, paragrafo 1, lettera ș), che il mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale costituisce un illecito disciplinare.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Con sentenza del 5 giugno 2018, un collegio di 5 giudici dell'ICCJ si è pronunciato sull'appello proposto avverso la sentenza dell'ICCJ - Sezione penale, del 28 marzo 2017. Del predetto collegio facevano parte il presidente della Sezione penale, nonché altri 4 giudici nominati mediante sorteggio, ai sensi del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento amministrativo. Attraverso tale decisione sono state inflitte condanne, divenute definitive, per alcuni atti di corruzione, abuso d'ufficio ed evasione fiscale.
- 2 Per quanto riguarda gli **atti di corruzione**, è stato constatato, in sostanza, che durante il periodo 2010-2012, la sig.ra PM, ministro, ha coordinato un meccanismo mediante il quale essa e le persone ad essa vicine (UR – consulente personale del ministro, VS – direttore di un organismo nazionale di investimento, SP – segretario generale del ministero, e RO – assistente personale) hanno ricevuto somme di denaro dai rappresentanti di talune società commerciali al fine di garantire a queste ultime il tempestivo pagamento dei lavori effettuati nell'ambito di programmi finanziati dal bilancio del ministero, in un contesto in cui la dotazione di bilancio era stata notevolmente ridotta e la liquidazione dei lavori veniva effettuata con notevole ritardo.
- 3 Per quanto riguarda gli **atti di abuso d'ufficio**, è stato constatato che, nel corso del 2011, la sig.ra PM, in qualità di ministro, ha fatto attribuire dal Ministero dello sviluppo regionale e del turismo un appalto di servizi alla SC Europlus Computers SRL, avente ad oggetto la fornitura di servizi di promozione della Romania

nell'ambito degli eventi che si sono svolti in occasione dell'organizzazione, da parte della Federazione rumena di boxe, del galà internazionale di boxe professionistico.

- 4 In realtà, l'evento sportivo è stato organizzato dalla SC Europlus Computers SRL, amministrata da TQ, la quale, con l'aggiudicazione dell'appalto di servizi pubblicitari, ha beneficiato di fondi pubblici per un importo pari a 8 116 800 di lei rumeni (RON) per l'organizzazione di un evento commerciale di cui ha incassato la totalità dei ricavi.
- 5 È stato quindi accertato che i fondi pubblici sono stati utilizzati secondo modalità vietate dalla legge e che l'appalto è stato aggiudicato in violazione della normativa in materia di appalti pubblici, in quanto sono stati acquistati servizi che non rientravano tra le categorie di spesa ammissibili per i programmi finanziati dall'Unione, nell'ambito del progetto «Promozione del marchio turistico della Romania», attraverso il programma operativo regionale 2007-2013. Tali circostanze hanno determinato il diniego della liquidazione degli importi da parte dell'autorità di gestione dei fondi europei, cosicché gli importi che avrebbero dovuto essere rimborsati mediante fondi europei sono stati posti interamente a carico del bilancio dello Stato, con un danno al Ministero dello sviluppo regionale e del turismo pari a RON 8 116 800.
- 6 Per quanto riguarda gli **atti di evasione fiscale**, è stato riscontrato che, al fine di ridurre l'importo delle imposte dovute al bilancio dello Stato per i ricavi ottenuti mediante i fatti sopra menzionati, il sig. TQ ha iscritto nella contabilità della SC Europlus Computers SRL documenti emessi da società di comodo che attestano spese fittizie, asseritamente effettuate per servizi di pubblicità e consulenza, il che ha cagionato danni per un importo pari a, rispettivamente, RON 646 838, di cui RON 388 103 a titolo di IVA, e RON 90 669, di cui RON 54 402 a titolo di IVA.
- 7 Dopo che la sentenza è divenuta definitiva, sono state eseguite la condanna a 3 anni di reclusione del sig. RO e la condanna a 5 anni di reclusione del sig. TQ, mentre la pena detentiva di 6 anni di reclusione inflitta alla sig.ra PM non ha potuto essere eseguita in quanto quest'ultima ha lasciato il territorio della Romania ed è stata in seguito arrestata in Costa Rica ai fini dell'extradizione in Romania. Le altre persone condannate, ossia UR, VS, QN e SP, hanno ricevuto pene detentive la cui esecuzione è stata oggetto di sospensione condizionale.
- 8 A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 7 novembre 2018, i ricorrenti hanno presentato un ricorso straordinario di annullamento, chiedendo l'annullamento della sentenza dell'ICCJ del 5 giugno 2018 e il riesame degli appelli. Le domande presentate dai ricorrenti sono state dichiarate ammissibili e sono state riunite ai fini della loro trattazione congiunta. Al contempo, l'esecuzione delle pene detentive è stata sospesa sino alla definizione del ricorso straordinario di annullamento nei confronti di RO, TQ e PM, e questi ultimi sono stati rimessi in libertà.

- 9 Nel caso di specie, il giudice del rinvio è chiamato a decidere sulla fondatezza dei motivi dedotti e a disporre o il rigetto del ricorso straordinario, con il conseguente mantenimento della sentenza impugnata, oppure l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sentenza di condanna e riesame degli appelli.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 10 Le parti, ad eccezione del Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Procura presso l'Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), hanno eccepito che il diritto dell'Unione non è applicabile nella presente causa. Pertanto, tenuto conto dell'oggetto della causa, nonché dell'obbligatorietà delle sentenze della Corte costituzionale, la quale non può essere esclusa da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, al caso di specie si applicano esclusivamente disposizioni di diritto interno.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 11 Con le questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede in sostanza se le disposizioni di cui viene richiesta l'interpretazione e il principio della certezza del diritto, letti alla luce della Carta, ostino, in considerazione del principio dell'efficacia delle sanzioni penali nei casi di frode grave, all'applicazione da parte del giudice nazionale di una decisione pronunciata da un'autorità che non fa parte del sistema giudiziario e che statuisce sulla fondatezza di un ricorso straordinario, nel senso che obbliga all'annullamento delle sentenze divenute definitive prima della pronuncia di detta decisione e rimette in discussione l'accusa iniziale rinviando il procedimento in appello.
- 12 Così, nella giurisprudenza della Corte, è stato stabilito che l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE obbliga gli Stati membri a combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure effettive e dissuasive e, poiché le risorse proprie dell'Unione comprendono in particolare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436, le entrate provenienti dall'applicazione dell'IVA, sussiste un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell'IVA nell'osservanza del diritto dell'Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, dal momento che qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde (sentenza Åkerberg Fransson).
- 13 È stato inoltre dichiarato che, sebbene gli Stati membri dispongano di autonomia procedurale e istituzionale per combattere le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA, tale autonomia è tuttavia limitata, oltre che dal principio di proporzionalità e dal principio di equivalenza, la cui applicazione non è in discussione nel caso di specie, anche dal principio di effettività, il quale impone che dette sanzioni siano effettive e dissuasive (sentenza Scialdone e sentenza Taricco e a.).

- 14 La Corte ha affermato che incombe, in primis, al legislatore nazionale adottare le misure necessarie. Quest'ultimo ha l'obbligo, se del caso, di modificare la propria normativa e garantire che il regime procedurale applicabile al perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione non sia concepito in modo da comportare, per ragioni ad esso inerenti, un rischio sistemico d'impunità per i fatti costitutivi di siffatti reati, nonché garantire la tutela dei diritti fondamentali degli imputati.
- 15 Per quanto riguarda i giudici nazionali, la Corte ha dichiarato che spetta a loro dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall'articolo 325, paragrafo 1, TFUE e disapplicare le disposizioni interne che, nell'ambito di un procedimento relativo a reati gravi in materia di IVA, ostino all'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.
- 16 Tuttavia, l'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Unione non esonera i giudici nazionali dal necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, dal momento che i procedimenti penali avviati per reati in materia di IVA costituiscono un'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. In ambito penale, tali diritti devono essere rispettati non solo nel quadro dei procedimenti penali, ma anche nella fase delle indagini, a partire dal momento in cui una persona viene accusata (sentenza M.A.S. e M.B., sentenza Kolev e a. e sentenza Di Puma e Zecca).
- 17 Dopo aver ricordato che l'articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all'articolo 2 TUE e affida l'onere di garantire il controllo giurisdizionale nell'ordinamento giuridico dell'Unione non soltanto alla Corte, ma anche agli organi giurisdizionali nazionali, il giudice del rinvio afferma che il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione, cui fa riferimento l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, costituisce un principio generale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sancito dall'articolo 47 della Carta.
- 18 Ogni Stato membro deve garantire che gli organi rientranti, in quanto «giurisdizione», nel senso definito dal diritto dell'Unione, nel suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, essendo di primaria importanza la preservazione dell'indipendenza di detto organo.
- 19 La garanzia di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, si impone non soltanto a livello dell'Unione, per i giudici dell'Unione e gli avvocati generali della Corte, ma anche a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali (Associação Sintical dos Juizes Portugueses).
- 20 La nozione di indipendenza presuppone, in particolare, che l'organo interessato eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da

alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni (sentenza Wilson e sentenza Margarit Panicello).

- 21 La Corte ha ripetutamente sottolineato l'importanza del principio dell'autorità di cosa giudicata (sentenza Köbler). È stato pertanto dichiarato che il diritto dell'Unione non esige che un organo giurisdizionale ritorni sulla decisione pronunciata, nemmeno per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di tale organo giurisdizionale che ha acquisito autorità di cosa giudicata (sentenza Impresa Pizzarotti).
- 22 Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia che interpreta le norme ritenute pertinenti dal giudice del rinvio e tenuto conto dell'oggetto della causa e dei fatti pertinenti, la risposta alla **prima questione pregiudiziale** è necessaria per chiarire se gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione PIF, riguardino anche l'esecuzione di sanzioni penali già applicate.
- 23 Il giudice del rinvio ritiene utile l'interpretazione della frase «e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione» contenuta nell'articolo 325, paragrafo 1, del TFUE, al fine di esaminare la possibilità di includere in tale frase gli atti di corruzione veri e propri, nonché la frode commessa nello svolgimento degli appalti pubblici, in particolare quando lo scopo perseguito era quello di ottenere il rimborso di somme provenienti dai fondi europei attribuite in modo fraudolento, anche se questi ultimi non sono stati effettivamente frodati, in un contesto in cui tali fatti costituiscono una minaccia particolarmente grave per gli interessi finanziari dell'Unione.
- 24 Alla luce della giurisprudenza della Corte, ma anche dell'importanza, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione che in quello nazionale, del principio di legalità, in base al quale la legge deve essere prevedibile, determinata e non retroattiva, con la **seconda questione pregiudiziale** il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se il significato della nozione di giudice «precostituito per legge», di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della Carta, osti all'interpretazione resa dalla Corte costituzionale sulla natura illecita della composizione dell'organo giurisdizionale.
- 25 L'interpretazione è necessaria per consentire al giudice di stabilire se sussiste un impedimento all'esclusione dell'applicabilità della decisione su cui si basa il ricorso straordinario.
- 26 Nella giurisprudenza della Corte è stato così dichiarato che i giudici nazionali competenti, quando devono decidere di disapplicare le disposizioni di diritto penale sostanziale, sono tenuti ad assicurarsi che i diritti fondamentali delle persone accusate di aver commesso un reato siano rispettati (sentenza Taricco

e a.) e che essi sono liberi di applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione (sentenza Åkerberg Fransson, sentenza M.A.S. e M.B.).

- 27 Infine, con la **terza questione pregiudiziale**, il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se sia necessario disapplicare una decisione della Corte costituzionale al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell'UE, in una situazione in cui il rispetto di quest'ultimo è obbligatorio per il giudice e la sua violazione costituisce un illecito disciplinare.
- 28 Nella giurisprudenza della Corte è stato dichiarato che il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, e che qualsiasi disposizione dell'ordinamento giuridico nazionale, qualsiasi prassi legislativa, amministrativa o giudiziaria che neghi al giudice competente tale prerogativa è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell'Unione (sentenza Simmenthal e sentenza Melki e Abdeli).
- 29 L'interpretazione della Corte è necessaria per chiarire se la sentenza della Corte costituzionale, organo giurisdizionale esterno al potere giudiziario, che ha competenza esclusiva sui conflitti costituzionali e le cui disposizioni sono obbligatorie *erga omnes*, faccia parte della categoria delle disposizioni che possono e devono essere disapplicate al fine di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione, in particolare nel caso in cui esista una norma nazionale che consente la sanzione disciplinare del giudice qualora quest'ultimo proceda ad annullare i loro effetti.
- 30 Tale chiarimento è indispensabile in quanto, in assenza di risposta, vi è un serio rischio che, indipendentemente dalla risposta alle prime due questioni, la sentenza non possa essere applicata nel diritto interno.
- 31 Il giudice del rinvio richiama l'attenzione della Corte sull'interpretazione secondo la quale, in considerazione dell'importanza del principio di indipendenza dei giudici, è giustificato estendere il collegamento con il diritto dell'Unione anche alle cause in cui si applica solo il diritto nazionale, quando tale principio è messo in pericolo dagli effetti delle decisioni di un organo giurisdizionale, compresa la Corte costituzionale.

Posizione del giudice nazionale

- 32 A parere del giudice del rinvio, il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una sentenza della Corte costituzionale che produca l'effetto di annullare le sentenze definitive pronunciate dal collegio di 5 giudici e che privi del carattere effettivo e dissuasivo le pene applicate in un numero considerevole di casi di frode grave, ledendo gli interessi finanziari dell'Unione, creando, da un lato, una parvenza di

impunità e, dall'altro, un rischio sistemico di impunità per il sopraggiungere della prescrizione, data la complessità e la durata dei procedimenti sino alla pronuncia di una sentenza definitiva successiva al riesame.

- 33 Inoltre, il principio di indipendenza dei giudici e il principio della certezza dei rapporti giuridici ostano a istituire effetti vincolanti nei confronti di decisioni già divenute definitive alla data della pronuncia della decisione della Corte costituzionale, in assenza di gravi motivi che mettano in discussione il rispetto del diritto a un equo processo nelle rispettive cause.
- 34 Pertanto, l'interpretazione resa dal consiglio direttivo dell'ICCJ e recepita nel regolamento sull'organizzazione e il funzionamento amministrativo, incontestata e accolta unanimemente dalla prassi giudiziaria, non costituisce un motivo ragionevole per giustificare tali effetti.
- 35 Inoltre, la decisione di deferire l'ICCJ alla Corte costituzionale, a seguito della quale è stata pronunciata la sentenza del 7 novembre 2018, è stata indicata nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica come una delle azioni contro gli organi giudiziari basilari con «chiare ripercussioni sull'indipendenza della magistratura».
- 36 A parere del giudice del rinvio, il diritto dell'Unione si oppone al carattere vincolante degli effetti della decisione di un organo giurisdizionale, ivi compreso una Corte costituzionale, che esclude la competenza del giudice nazionale a valutare l'applicabilità del principio del primato.
- 37 L'applicazione del procedimento accelerato alla presente causa è giustificata sia per chiarire rapidamente la situazione giuridica delle persone condannate nel procedimento, sia per il fatto che il passare del tempo crea rischi concernenti tanto l'effettiva possibilità di un'eventuale esecuzione, considerato che una delle persone condannate non si trova nel territorio della Romania, quanto il recupero dei danni.